



Protocollo di comportamento n. 04

Prevenzione dei reati di cui all'art. 25 - ter del D.Lgs. 231/01

“REATI SOCIETARI”

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001

Artt. 2621-2622-2625-2626-2627-2628-2629-2629bis-2632-2633-2635-2635 bis-2636-2637-2638 del Codice Civile.

REATI IPOTIZZABILI TRA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA

Art. 2621 del C.C. - . *False comunicazioni sociali.*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Art. 2621-bis c.c *Fatti di lieve entità*

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 del C.C. - . *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*

Commettono reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Art. 173-bis TUF *Falso in prospetto*

Commette il reato chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei

	REATI SOCIETARI	PROTOCOLLO N°
		04

REATI IPOTIZZABILI TRA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA
<p>prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.</p>
<p>Art. 2624 cod. civ. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</p> <p>Commettono il reato i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2625 del C.C. - Impedito controllo</p> <p>Commettono reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2626 del C.C. - Indebita restituzione dei conferimenti.</p> <p>Commettono reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2627 del C.C. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commettono reato gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2629 del C.C. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.</p> <p>Commettono reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2632 del C.C. - Formazione fittizia del capitale.</p> <p>Commettono reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2633 del C.C. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</p> <p>Commettono reato i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2635 del C.C. - Corruzione tra privati</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p>

	REATI SOCIETARI	PROTOCOLLO N°
		04

REATI IPOTIZZABILI TRA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA
<p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
Art. 2635 – bis del C.C. - Istigazione alla corruzione tra privati
<p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>3. Si procede a querela della persona offesa.</p>
Art. 2636 del C.C. - Illecita influenza sull'assemblea.
<p>Commette reato chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p>
Art. 2637 del C.C. - Aggiotaggio
<p>Commette reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</p>
Art. 2638 del C.C. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
<p>Commettono reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</p> <p>Commettono reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne</p>

	REATI SOCIETARI	PROTOCOLLO N°
		04

REATI IPOTIZZABILI TRA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA
ostacolano le funzioni.

DESTINATARI

“Destinatari” del presente Protocollo sono tutti coloro che operano per conto della Società: gli Amministratori, i Dirigenti, i Lavoratori per quanto di loro competenza, il Collegio Sindacale, nonché i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Società.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI REATI IPOTIZZATI

Le attività esposte al rischio di commissione dei reati di siffatta natura sono legate alla gestione amministrativa e contabile della società e coinvolgono a vari livelli e secondo le rispettive competenze, tutte le figure che concorrono alla formazione del bilancio a partire dalla raccolta della documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio, fino alle fasi di approvazione, controllo, comunicazione e decisionali in genere.

ATTIVITA' SENSIBILI E SOGGETTI COINVOLTI

Un'analisi approfondita delle attività di HydroGEA S.p.A. ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti coinvolti, destinatari del presente protocollo.

Nella tabella seguente sono riepilogate brevemente tali attività:

ESEMPI DI ATTIVITÀ ESPOSTE AL RISCHIO	SOGGETTI COINVOLTI
Contributo alla redazione del bilancio per la parte di competenza	Tutti i responsabili degli uffici per le parti di competenza
Fasi di computazione, allocazione, imputazione dei costi e dei ricavi durante la redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci o al pubblico. <ul style="list-style-type: none"> • Fasi di approvazione o di validazione del bilancio da parte del collegio dei revisori. • Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci o al pubblico e ai creditori. • Fasi di approvazione o di validazione del bilancio da parte del collegio dei revisori. • Fasi connesse alla descrizione dei requisiti giustificativi relativi all'inserimento di determinate voci di spesa nei vari centri di costo. • Attività di controllo e revisione sulle comunicazioni sociali da parte del collegio sindacale e dei revisori. • Decisioni in fase di amministrazione del capitale societario (conferimenti). • Decisioni in fase di amministrazione degli utili di esercizi o delle riserve di capitale societario. • Decisioni relative all'amministrazione dei capitali di eventuali società controllate o partecipate. 	Ufficio amministrazione/ Amministratori / revisore, rispettivamente per gli ambiti di competenza

	REATI SOCIETARI	PROTOCOLLO N°
		04

ESEMPI DI ATTIVITÀ ESPOSTE AL RISCHIO	SOGGETTI COINVOLTI
<ul style="list-style-type: none"> • Decisioni in fase di amministrazione dei capitali per fusioni, scissioni o riduzioni del capitale sociale. • Quantificazione degli immobili, degli altri capitali societari, definizione dei criteri di imputazione delle uscite e delle entrate nei diversi centri di costo. • Decisioni in fase di amministrazione degli utili di esercizi o delle riserve di capitale societario. • Assunzioni di decisioni di indirizzo societario in fase di assemblea del CdA. • Comunicazione di decisioni di indirizzo societario in fase di assemblea del CdA. • Fasi di verifica, approvazione, validazione del bilancio e della amministrazione societaria da parte degli organismi preposti alla sorveglianza. 	<p>Ufficio amministrazione/ Amministratori/ revisore, rispettivamente per gli ambiti di competenza</p>

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I reati di natura societaria potrebbero configurarsi nell'ambito delle attività proprie degli Amministratori e dei Responsabili degli Uffici più direttamente coinvolti nella redazione dei documenti societari.

Per evitare che possano essere commessi reati della tipologia suddetta, l'azienda si impegna affinché ogni soggetto coinvolto si attenga a quanto sotto riportato.

- I **soggetti investiti della responsabilità di approvazione dei documenti societari** dovranno accertarsi che sia attuato quanto di seguito esposto e dovranno fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei Comuni Soci, dei creditori o di soggetti terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con l'azienda.
- Il **personale aziendale coinvolto nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili** dovrà osservare le disposizioni dettate dal Codice Civile e da tutte le altre norme di riferimento nella redazione di queste scritture. Le rilevazioni contabili dovranno basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e dovranno riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne. Le rilevazioni contabili dovranno essere sempre corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti e dovranno consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi).
- Il **personale delle funzioni interessate** dovrà adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte. A tal fine dovrà conoscere tutte le circolari interne, le comunicazioni e ogni altra procedura prevista ai fini di una corretta redazione e tenuta della documentazione di competenza.
- L'azienda curerà inoltre la formazione per i neo assunti e l'aggiornamento professionale del personale in forza. L'azienda avrà inoltre l'obbligo di garantire ai revisori libero accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari.

Per quanto concerne i **rapporti con le autorità di vigilanza**, nella predisposizione di comunicazioni e nella gestione dei rapporti con le stesse, **tutti i dipendenti** dovranno:

	REATI SOCIETARI	PROTOCOLLO N° 04
--	------------------------	---------------------------------------

- rispettare le disposizioni di legge e i regolamenti concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare alle Autorità di vigilanza;
- trasmettere alle Autorità suddette tutti i dati e i documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari;
- collaborare con le suddette autorità in caso di accertamenti ispettivi.

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Statuto sociale
- Codice etico
- Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01
- Comunicazioni interne e ordini di servizio
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni

ALTRI RIFERIMENTI DOCUMENTALI

- Codice Civile;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
- Principi Contabili Nazionali (OIC).

SISTEMA DI CONTROLLO “231”

L’OdV, secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento, può effettuare i controlli previsti in qualsiasi momento, richiedendo tutta la documentazione del caso.

I destinatari del presente protocollo dovranno pertanto mettersi a disposizione dell’OdV rispondendo prontamente a tutte le richieste che saranno avanzate, come ad esempio la predisposizione e l’emanazione di procedure standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree di rischio.

In particolare, l’OdV provvede all’espletamento dei propri compiti:

- svolgendo verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- valutando l’efficacia delle procedure in essere e, se del caso, richiedendone di nuove;
- esaminando eventuali segnalazioni.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’OdV

Chiunque può rivolgersi all’OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dal Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Al fine di espletare le proprie funzioni di controllo, in aggiunta ai flussi “spontanei” di cui sopra, l’OdV può richiedere la trasmissione periodica di precise informazioni o documenti, previa definizione della periodicità, dei contenuti dell’invio e dei soggetti incaricati.